



MUNICIPIO ROMA XV

**SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGIO PUBBLICO A
PAGAMENTO IN VIALE TOR DI QUINTO**

CIG: 8378308E78

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

Capo I - Condizioni generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Zona di sosta a pagamento
- Art. 3 - Orario della sosta a pagamento, relativa disciplina e tariffe.
- Art. 4 - Variazione condizioni sosta
- Art. 5 - Durata della concessione del servizio
- Art. 6 – Valore dell'appalto e importo a base d'asta
- Art. 7 – Versamento delle spettanze dovute al Municipio Roma XV
- Art. 8 – Procedura di gara e modalità di aggiudicazione dell'affidamento
- Art. 9 – Consegna e riconsegna dell'area di sosta

Capo II - Svolgimento del servizio

- Art. 10 - Occupazione degli stalli di sosta
- Art. 11- Obblighi assicurativi e responsabilità
- Art. 12 - Modalità di controllo e gestione della sosta
- Art. 13 - Verifica, controllo e rendicontazione
- Art. 14 - Manutenzione delle aree di sosta e delle attrezzature
- Art. 15 - Obblighi del Concessionario

Capo III - Penalità e spese

- Art. 16 - Cessione e sub-concessione. Divieto
- Art. 17 - Assicurazioni, Cauzioni e Garanzie
- Art. 18 - Recesso, Sospensione, Risoluzione e Revoca del contratto
- Art. 19 - Penali e cause di risoluzione del contratto

Capo IV - Norme finali e transitorie

- Art. 20 – Subappalto
- Art. 21 - Stipulazione del contratto
- Art. 22 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto
- Art. 23 - Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 24 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto di affidamento
- Art. 25- Controversie
- Art. 26 - Disposizioni finali

CAPO I CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente Capitolato Speciale d'appalto ha come oggetto la disciplina della concessione del servizio di gestione del parcheggio pubblico a pagamento, ubicato nel territorio del Municipio Roma XV, nell'area sita in Viale Tor di Quinto - adiacente Ponte Milvio (ex area mercato)

Nell'esperimento del servizio è fatto obbligo al contraente di assicurare la custodia dei luoghi, la quale potrà essere esperita, tra le altre modalità, anche mediante sistema di videosorveglianza esperito da remoto e ogni altra dotazione strumentale ritenuta opportuna (es. casse automatiche).

L'area dovrà essere fruibile dalla cittadinanza 24h su 24, 7 gg su 7 e la possibilità di sosta garantita secondo le tariffe riportate all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto.

La concessione prevede altresì le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area, come meglio specificate al CAPO II del presente Disciplinare, sebbene dalle stesse sia esplicitamente esclusa l'attività di potatura delle alberature, insistenti in ogni caso al di fuori dell'area di parcheggio.

Art. 2 - Zona di sosta a pagamento

L'area e gli stalli ove è stata istituita la sosta a pagamento, da riscuotersi presso la cassa istituita nel posteggio stesso, attualmente è la seguente:

- quadrilatero di circa 150 mt di lunghezza x 22 mt max di larghezza che si riducono ad 11 nella parte più stretta;
- n. 83 stalli per la sosta di autoveicoli, di cui n. 3 riservati ad uso gratuito per le persone diversamente abili, e n. 15 stalli per motocicli.

L'Amministrazione Municipale si riserva la facoltà di sospendere o modificare, d'intesa con la ditta aggiudicataria, la sosta a pagamento nelle aree date in concessione all'aggiudicatario nei casi in cui ciò si renda necessario in base a modifiche di ordine viario, esecuzione di lavori pubblici o altre decisioni di interesse generale.

Art. 3 - Orario della sosta a pagamento, relativa disciplina e tariffe.

Nell'area allo scopo destinata, la sosta a pagamento è in vigore nei giorni e nell'orario come sotto specificato ai sensi della Memoria di Giunta Municipale prot. CU 18671 del 16/03/2016.

L'area dovrà essere fruibile 24h su 24, 7 gg su 7.

Le tariffe previste da questa amministrazione, non modificabili sono le seguenti:

Il Concessionario è obbligato ad applicare le tariffe previste nell'avviso pubblico per l'affidamento del servizio oggetto della presente concessione, rapportati al numero dei posti disponibili per auto e motoveicoli, come sotto riportato:

Autovetture	
Orari	Tariffe
dalle ore 07:00 alle ore 19:00	€ 0,50 per le prime due ore o frazione
dalle ore: 07:00 alle ore: 19:00	€ 1,00 per le successive ore di sosta
dalle ore: 19:01 alle ore: 24:00	€ 1,00 per ora o frazione
dalle ore: 00:01 alle ore: 6:59	€ 2,00 per ora o frazione
Motoveicoli	
Orari	Tariffe
indifferenziata nell'arco delle 24 ore	€ 0,50
Penale - smarrimento ticket	€ 15,00

È onere del concessionario adottare le modalità più opportune per la rilevazione della sosta e la riscossione del corrispettivo.

Art. 4 - Variazione condizioni sosta

La superficie delle aree destinate a parcheggio a pagamento potrà essere ridotta solo in casi eccezionali, motivati con esigenze di pubblico interesse, attinenti a ragioni viabilistiche formalizzate in piani del traffico, deliberazioni, ordinanze e simili, previa concertazione con la ditta aggiudicataria.

Art. 5 - Durata della concessione del servizio

L'appalto avrà la **durata** di anni 1 (uno), decorrenti dal 01/01/2020 o comunque dalla data di stipula del contratto, con possibilità di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016.

Il Municipio Roma XV si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempienza della ditta aggiudicataria del servizio, fatto salvo la fattispecie delineata dal precedente articolo 5.

L'aggiudicatario, alla scadenza del periodo di affidamento, si impegna, su richiesta dell'Amministrazione Municipale, a ripristinare lo stato dei luoghi a propria cura e spese.

L'Amministrazione Municipale si riserva comunque la facoltà di disdire il contratto anche prima della sua scadenza, nei casi stabiliti dalla legge, dal presente capitolato d'onori e dal contratto nonché nei casi di giudizio motivato di cattivo andamento e/o inadempienza della gestione da parte dell'aggiudicatario.

Art. 6 – Valore dell'appalto e importo a base d'asta

Ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e della nota del Dirigente Tecnico prot. n. 82734 del 10/10/2020 il **valore presunto della concessione** per l'intero periodo di affidamento ammonta ad **€ 202,000,00** (Iva esclusa).

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione dell'infrastruttura.

L'importo del **canone concessorio annuale a base d'asta** è pari ad **€ 130.000,00**. Il concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione il canone di concessione annuale quale risultante dall'offerta economica al rialzo presentata in sede di gara in quattro rate trimestrali.

Art. 7 - Versamento delle spettanze dovute al Municipio Roma XV e obblighi di rendicontazione

La ditta aggiudicataria, che incasserà i proventi del servizio, dovrà provvedere a versare trimestralmente al Municipio Roma XV le dovute spettanze del canone di concessione annuale, quale risultante dall'offerta economica al rialzo presentata in sede di gara, a far data dalla stipula del contratto.

Il corrispettivo verrà corrisposto mediante Bonifico Bancario sul Conto corrente dell'Ente a seguito di emissione del relativo documento contabile da parte del Municipio Roma XV.

Contestualmente al pagamento del corrispettivo, ogni trimestre dovrà essere presentata a mezzo PEC all'attenzione del Responsabile del Procedimento una rendicontazione analitica sul livello di occupazione del parcheggio, con distinzione per fasce orarie, e sui relativi incassi.

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo, ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i., di utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, ed effettuare i movimenti finanziari esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, nella causale dei versamenti dovrà essere riportato il CIG (Codice Identificativo Gara);

L'Appaltatore ha l'obbligo di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, meglio precisati nel contratto d'appalto.

In caso di inadempimento al pagamento dovuto, anche di un solo trimestre, il contratto si intenderà risolto automaticamente fra le parti, senza alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione Municipale con obbligo della ditta aggiudicataria del servizio a ripristinare lo stato dei luoghi a propria cura e spese.

Art. 8 – Procedura di gara e modalità di aggiudicazione dell'affidamento

L'affidamento della concessione del servizio in oggetto avverrà mediante procedura aperta in modalità elettronica di cui all'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida, mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. b, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, che nel caso di specie avverrà mediante valutazione del massimo rialzo sul canone concessorio annuale posto a base di gara.

In caso di parità di punteggio si procederà all'assegnazione tramite sorteggio in seduta pubblica.

L'Amministrazione, prima dell'aggiudicazione, si riserva in ogni caso di valutare la congruità dell'offerta economica ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del Codice.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10 (dieci) si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Laddove il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci, non potendo pertanto operare l'esclusione automatica, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle presunte anomalie, ai sensi dell'art. 97 commi 4, 5 e 6, procedendo contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte, non oltre la terza.

Art. 9 - Consegna e riconsegna dell'area di sosta

A seguito dell'aggiudicazione e subordinatamente alla stipulazione del contratto di concessione si procederà alla consegna dell'area di sosta in argomento. La consegna dell'area avverrà con apposito verbale redatto dall'Amministrazione e dal Concessionario.

Alla naturale scadenza della concessione, ovvero entro i 30 (trenta) giorni successivi alla notificazione della revoca o della risoluzione o della decadenza disposte per qualsiasi titolo ai sensi del presente Capitolato, il Concessionario è obbligato a riconsegnare all'Amministrazione, l'infrastruttura, comprese le addizioni e le migliorie, (con esclusione dei parcometri o delle casse automatiche) in perfetto stato di manutenzione e conservazione, libera da persone o cose, con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell'Amministrazione. Ciò anche per eventuali investimenti effettuati dal concessionario e non interamente ammortizzati.

Nel caso di inottemperanza, l'Amministrazione procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione di cui all'art. 17, e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che possa competere all'Amministrazione stessa.

All'atto della riconsegna dell'area verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di riconsegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione dell'area. Ogni carenza di manutenzione o danno accertato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l'obbligo del risarcimento.

La verifica di conformità e dello stato dell'area sarà effettuata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, al momento della scadenza della concessione, avviata entro un mese dall'ultimazione della prestazione.

Successivamente all'emissione del Certificato di Verifica di Conformità finale, si procede allo svincolo della cauzione prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto applicabili.

CAPO II SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 10 - Occupazione degli stalli di sosta

La Ditta aggiudicataria destinerà all'uso pubblico il parcheggio a pagamento, sopra indicato. Per uso pubblico si intende la permanente possibilità di utilizzazione del parcheggio da parte di chiunque faccia richiesta; pertanto i posti auto di uso pubblico saranno usufruibili, previo pagamento delle tariffe di parcheggio, nel rispetto degli orari di sosta a pagamento e nei limiti della capienza degli spazi, da tutti gli utenti che utilizzeranno le aree a parcheggio, ad esclusione di n. 3 (tre) stalli riservati a cittadini diversamente abili, che ne potranno usufruire gratuitamente.

Art. 11 - Obblighi assicurativi e responsabilità

La ditta appaltatrice del servizio del parcheggio dovrà stipulare idonea polizza di assicurazione per danneggiamento e furto delle attrezzature, nonché idonea assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi.

In ogni caso il Municipio Roma XV non è responsabile per il furto o i danni agli apparecchi e alle attrezzature collocate su area pubblica né per i danni provocati a terzi in conseguenza della gestione della sosta a pagamento data in concessione.

L'Amministrazione Municipale è salva da ogni pretesa, azione e ragione che potrà essere avanzata da terzi, in considerazione della gestione del servizio da parte della ditta aggiudicataria.

Art. 12 - Modalità di controllo e gestione della sosta

Il controllo della durata della sosta dovrà avvenire mediante l'utilizzo di idonee apparecchiature conformi alle vigenti normative tecniche e di sicurezza.

La Ditta ha l'onere della fornitura, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle suddette apparecchiature e impianti, garantendone pertanto la continuità di funzionamento e il Municipio Roma XV l'obbligo di concedere l'occupazione di suolo pubblico permanente il cui canone è ricompreso nell'offerta economica dell'aggiudicazione.

Tali apparecchiature di controllo rimangono a tutti gli effetti di legge in proprietà della Ditta aggiudicataria la quale si obbliga a non procedere alla loro disinstallazione per tutta la durata contrattuale dell'appalto, salvo successivi accordi tra le parti.

Art. 13 - Verifica, controllo e rendicontazione

E' facoltà dell'Amministrazione Municipale effettuare attività periodica di verifica e di controllo del regolare espletamento del servizio da parte della ditta appaltatrice, con le modalità che riterrà più opportune.

Con cadenza trimestrale la ditta aggiudicataria è tenuta a presentare una rendicontazione analitica su livello di occupazione del parcheggio, con distinzione per fasce orarie, e sui relativi incassi, ai sensi di quanto previsto all'art. 7 del presente Capitolato e all'art. 4 del Contratto d'appalto.

Art.14 - Manutenzione delle aree di sosta e delle attrezzature

Alla Ditta aggiudicataria spetta la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, ed impianti installati al fine di assicurare sempre il buono stato di funzionamento dei dispositivi stessi, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria e il rinnovo della segnaletica verticale ed orizzontale relativa alle aree di sosta a pagamento.

Art. 15 - Obblighi del Concessionario

Sono a carico della ditta concessionaria:

- l'installazione della segnaletica verticale ed orizzontale e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria almeno una volta all'anno;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature ed impianti, ivi compresi gli interventi derivanti da atti vandalici;
- l'apposizione tempestiva di appositi avvisi nell'eventualità di non funzionamento o disattivazione degli impianti;
- nell'espletare il servizio in concessione dovranno essere osservate le disposizioni espressamente dettate dall'Amministrazione Municipale e contenute nel presente Capitolato d'appalto. L'Amministrazione Municipale avrà la facoltà di disporre liberamente delle aree di parcheggio in occasione di pubbliche manifestazioni, eccezionali necessità o ricorrenze, previo preavviso almeno di 48 ore. Inoltre le aree di parcheggio potranno essere utilizzate liberamente dai veicoli targati forze dell'ordine, dagli automezzi di soccorso e dai mezzi di servizio dell'Amministrazione Municipale, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere. E' altresì consentita la sosta ai soggetti disabili muniti di apposito contrassegno a titolo gratuito.
- Il controllo ed il presidio dell'area di sosta per mezzo di proprio personale per l'intero arco delle 24 ore.

Il Concessionario è obbligato ad applicare le tariffe previste nell'avviso pubblico per l'affidamento del servizio oggetto della presente concessione, rapportati al numero dei posti disponibili per auto e motoveicoli,

CAPO III PENALITA' E SPESE

Art. 16 - Cessione e sub-concessione. Divieto

Il contratto relativo alla gestione dei parcheggi non potrà essere ceduto, anche di fatto, in tutto o in parte. E' fatto divieto di subconcessione.

In caso di violazione del divieto di cessione e/o di subconcessione, ferme le sanzioni penali, sarà facoltà dell'Amministrazione Municipale risolvere di diritto il contratto.

Art. 17 - Assicurazioni, Cauzioni e Garanzie

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L. 120/2020 non è richiesta per la partecipazione alla presente procedura la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016.

Il concessionario aggiudicatario all'atto della stipula del contratto ha l'obbligo di costituire una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) pari al 10% dell'importo contrattuale costituito alternativamente da polizza fideiussoria assicurativa o bancaria.

Il Concessionario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a titolo di cauzione definitiva (art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in misura pari: al 10 (dieci) per cento del valore della concessione stimata dall'Amministrazione. La fideiussione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte per tutta la durata della concessione, compreso l'obbligo di corrispondere il canone annuale e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria

L'importo della Cauzione Definitiva, pari al 10% del valore della concessione, sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto. Alla garanzia cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la garanzia provvisoria. Per usufruire di tale beneficio il Concessionario dovrà allegare alla Cauzione Definitiva copia/copie del/dei certificato/i autentificato/i da un'autorità amministrativa o notaio.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

La garanzia dovrà essere rese in favore di "Roma Capitale" e intestata al Concessionario; inoltre, dovrà essere presentata corredata di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione della Verifica di Conformità Finale e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà

attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

È ammessa la possibilità di una garanzia limitata nel tempo (minimo 2 anni) ma contenente l'obbligo di rinnovo senza soluzione di continuità per l'intera durata della concessione (___ anni), pena la revoca sanzionatoria della concessione. La mancata presentazione di tale rinnovo, entro 60 giorni dalla scadenza, costituisce grave inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Concessionario.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante la concessione in confronto ai risultati della liquidazione finale.

In caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.

In caso di inadempienze del Concessionario per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere all'eventuale pagamento di quanto dovuto dal Concessionario.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del concessionario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del contratto.

Il Concessionario assumerà ogni responsabilità per tutta la durata della concessione per casi di infortunio o di danni arrecati a persone, cose od animali in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.

L'Amministrazione Capitolina declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che, nei suoi confronti, potesse essere fatta valere per eventuali diritti di terzi, in ordine all'esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed, in particolare, per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi a causa di fatti posti in essere dal personale del Concessionario.

A tal fine il Concessionario è tenuto a contrarre, con oneri a proprio carico:

- polizza assicurativa per la copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), ivi compresa Roma Capitale, che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone

(compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale unico per sinistro:

> Euro 1.000.000,00 (un milione/00 euro).

In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.

Copia delle polizze, specifiche, o come appendici alle polizze esistenti, conformi all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione.

Qualora il Concessionario sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza. Le polizze dovranno espressamente prevedere la copertura per l'intera durata della concessione e che l'omesso o ritardato pagamento del premio da parte del concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia.

Tutte le polizze richieste sono trasmesse all'Amministrazione Capitolina prima della stipula del contratto di concessione.

La mancata presentazione delle polizze comporta la revoca dell'aggiudicazione.

Art. 18. Recesso, Sospensione, Risoluzione e Revoca del contratto,

Nel caso in cui si verificano fatti impreveduti e non imputabili in alcun modo alla ditta aggiudicataria (esempio chiusure generalizzate attività causa ragioni epidemiologiche da COVID – 19) questa può notificare la circostanza e invocare la sospensione contrattuale.

L'invocazione della clausola di forza maggiore, previa accettazione da parte della Stazione Appaltante, avrà l'effetto di sospendere la prestazione con spostamento del termine contrattuale in avanti. La concessione sarà prolungata per tutta la durata di inattività "giustificata" e autorizzata dall'Ente.

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso dal contratto le disposizioni dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 nonché le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'appalto.

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 c.c., per i casi di inadempienza delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Il contratto si risolverà di diritto per inadempienza nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione del servizio o altri casi previsti dal Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali circa tempi e modalità di esecuzione (es. Applicazione delle tariffe e degli orari difformi da quelle convenute, Violazione del divieto di utilizzare, anche

- parzialmente o temporaneamente, le aree di sosta a pagamento per usi o finalità diverse da quelle di cui al presente Capitolato, Violazione nel curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e della segnaletica utilizzata per il servizio);
- c) morosità reiterata e continuativa per un periodo superiore ad un solo trimestre;
 - d) utilizzo dell'area difforme rispetto a quanto stabilito nel presente contratto.
 - e) manifesta incapacità o inidoneità o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Municipale, il servizio stesso;
 - f) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - g) sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - i) non rispondenza dei beni forniti in corso di esecuzione dell'appalto alle specifiche normative europee;
 - l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - m) nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera o di produzione di falsa documentazione, fatta comunque salva ogni eventuale responsabilità sia penale che civile;

In queste ipotesi, la risoluzione del rapporto sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e verrà fissato un congruo termine per la presentazione da parte del Concessionario delle deduzioni di discolpa.

L'Amministrazione Municipale si riserva la facoltà di esercitare permanentemente e nel modo che riterrà più opportuno i controlli relativi allo svolgimento del servizio, per mezzo anche della Polizia Locale.

Art. 19 - Penali e cause di risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli precedenti e gli eventuali maggiori danni cagionati all'Amministrazione Municipale, la stessa ha facoltà:

- a) di applicare una penale giornaliera di € 100,00 (cento//00) in caso di ritardato pagamento del canone previsto nei tempi previsti all'art. 5 del presente Capitolato;
- b) di applicare una penale giornaliera di € 15,00 (quindici//00) in caso di ritardo nella trasmissione dei dati di rendicontazione di cui all'art. 12 del presente Capitolato
- c) di applicare una penale di € 200,00 (duecento//00) in caso di violazione accertate rispetto agli altri obblighi previsti dal presente Capitolato.

La contestazione degli inadempimenti commessi e l'applicazione delle penali saranno contestate a mezzo PEC. Dalla data di ricezione della stessa sono assegnati giorni 10 (dieci) per la presentazione, in forma scritta, delle eventuali deduzioni e giustificazioni.

Oltre che nei casi specificatamente previsti dalla legge, il contratto può essere risolto in danno per le seguenti cause:

- dopo 3 (tre) contestazioni complessive nell'arco degli anni di gestione per inadempienza alla condizioni del presente Capitolato, escluse quelle per cui vale la immediata risoluzione; -
- dopo 2 (due) contestazioni in un anno di gestione per inadempienza alle condizioni del presente Capitolato, escluse quelle per cui vale la immediata risoluzione;

Il mancato o ritardato pagamento delle penali costituisce causa di risoluzione immediata del contratto; in caso di risoluzione contrattuale a causa di quanto previsto nel presente articolo ogni opera realizzata dall'impresa, con esclusione dei parcometri che rimangono di proprietà della medesima ditta, diventerà di proprietà del comune a titolo di risarcimento del danno.

Art. 20 - Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016 cui espressamente si rinvia.

Il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

In caso di subappalto il Concessionario resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246.

Le subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con il Concessionario, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Le subappaltatrici, per tramite del Concessionario, devono trasmettere alla Amministrazione, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.

Il subappalto dovrà essere autorizzato, ai sensi dell'art. 1656 del Codice Civile, dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 s.m. i.) da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che si intendono eseguire rispetto all'importo complessivo contrattuale.

CAPO IV NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 21 - Stipulazione del contratto

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata elettronica, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

Le condizioni offerte dalla ditta appaltatrice in fase di gara sono per la stessa vincolanti a tutti gli effetti contrattuali.

Entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ufficiale di avvenuta aggiudicazione, la ditta appaltatrice deve presentare la documentazione necessaria alla firma del contratto, comprensiva della cauzione definitiva. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'invito ufficiale da parte del Municipio Roma XV, la ditta aggiudicataria dovrà presentarsi alla firma del contratto.

In caso di mancato rispetto di uno dei termini sopra indicati, la ditta vincitrice viene dichiarata decaduta dall'aggiudicazione; l'Amministrazione Municipale escute la cauzione provvisoria e la concessione viene aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria di gara.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico della ditta aggiudicataria. Il contratto relativo all'affidamento del presente servizio, avente per oggetto prestazione soggetta all'imposta sul valore aggiunto, sarà sottoposto a registrazione a tassa fissa e le spese conseguenti tutte, nessuna esclusa, saranno a carico della Ditta. Ogni modifica del presente capitolato deve risultare da atto scritto.

In caso di rinuncia alla gestione dell'area, da parte della ditta aggiudicataria, dovrà esser data comunicazione al Municipio Roma XV a mezzo pec e/o raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno 15 giorni; le quote già versate non saranno restituite.

Art. 22 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di concessione

In caso di discordanza tra i vari elaborati posti a base di gara vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato previsto e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, stabiliti dal responsabile unico del procedimento.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio.

Art. 23 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione:

1. il presente Capitolato speciale di concessione;
2. l'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori, servizi e forniture a favore di una pubblica Amministrazione, anche se materialmente non espressamente richiamate nei documenti reggenti l'appalto, ed in particolare:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- le norme del Codice civile disciplinanti il contratto tipico oggetto della fornitura.

Art. 24 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto di affidamento.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:



- perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;
- accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione.

Art. 25 - Controversie

Per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, il Foro competente è quello di Roma, con espressa esclusione di procedure arbitrali.

Art. 26 - Disposizioni finali

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, il concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che fossero emanate nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari o le ordinanze comunali, aventi rapporto con il servizio oggetto del presente atto. Il Concessionario si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dell'area in Viale Tor di Quinto, adiacente Ponte Milvio (ex area mercato), destinata a parcheggio a pagamento con riscossione a mezzo tagliandi di sosta, nella quale dovrà espletare il servizio specificato nel presente capitolato. L'Amministrazione Municipale, da parte sua, notificherà al Concessionario tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale. Ogni modifica al presente Capitolato, deve risultare da atto scritto. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.